



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, 28 GIU. 2010

**R.S.U. TechnoSky s.r.l.**  
**Milano Linate**  
**FIM CISL**  
**FIOM CGIL**  
**UILM UIL**  
c/o Techno Sky Milano Linate  
Fax 02.700442736

**Techno Sky s.r.l.**  
Fax 06 99342555

**Ministro delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**  
Gabinetto del Ministro  
Fax: 06.44234159

**Prefetto di Milano**  
Fax: 02.77584117

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**  
Fax: 06.67062022

**Presidente della Camera dei Deputati**  
Fax: 06.67603522

**Presidente del Consiglio dei Ministri**  
Fax: 06.67793543 - 68997064

## TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. n. 38051

Prot. n. 1379/RU

**Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.**

## IL COMMISSARIO DELEGATO

Consigliere Roberto Alesse, con riferimento al blocco del servizio di reperibilità delle aree del SAAV Linate, per il periodo dal 2 al 31 luglio 2010 e allo sciopero del personale dipendente TechnoSky s.r.l. dei siti di Milano Linate e Monte Settepane, per la giornata del 31 luglio 2010, proclamati dalla RSU FIOM CGIL, FIM CSL, UILM UIL, in data 21 giugno 2010 (atto pervenuto in pari data);

## RILEVATO

che il personale addetto alla conduzione e alla manutenzione degli impianti di controllo della navigazione aerea, in quanto servizio strumentale a quello di assistenza al volo, rientra nell'ambito di applicazione della disciplina prevista per il settore del Trasporto aereo, Regolamentazione

provvisoria del 19 luglio 2001, delibera 01/92, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185, (artt. 1, comma 2, e 14, comma 1; nonché delibera n. 07/570 del 18 ottobre 2007);  
che, come più volte affermato da questa Commissione, in varie delibere riguardanti anche scioperi effettuati nella stessa azienda (già Vitrociset), al servizio di reperibilità, così come a quello delle prestazioni straordinarie, legittimamente richiesti, si applicano le regole della legge n. 146 del 1990, e succ. modd. (delibera n. 99/507-11.4 del 30 settembre 1999 e ulteriori delibere ivi citate; nonché delibera n. 03/130 dell'11 settembre 2003);

### INDICA

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., alla RSU proclamante che, allo stato, dal documento di proclamazione, sia per l'astensione della reperibilità (per il periodo da 2 al 4 luglio e dal 27 al 31 luglio 2010), che per lo sciopero delle prestazioni ordinarie del 31 luglio 2010, emerge la violazione relativa al:

- **mancato rispetto delle franchigie estive**, ai sensi dell'art. 8 Regolamentazione provvisoria del 19 luglio 2001, delibera 01/92 (pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), ove è previsto che non possono essere effettuate astensioni dal lavoro nei periodi dal 27 giugno - 4 luglio e 27 luglio - 5 settembre.

Si invita la RSU proclamante a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge, alla disciplina di settore e alle delibere su indicate, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Resta fermo che la Commissione, in seguito all'eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra possibile violazione.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla RSU Techno Sky Milano Linate, c/o Techno Sky Milano Linate, alla Società Techno Sky, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Prefetto di Milano, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. n), della legge n.146 del 1990, e succ. modd.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Cons. Roberto Alesse

